

ORDINANZA

n° **49/AP** del **24.04.2007**

Oggetto DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE E DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA - (L.R. 18.05.2006, N.5 – L.R. 06.12.2006, N.17).

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 18.05.2006, n.5 "Disciplina generale delle attività commerciali" che, al titolo II, art.5, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2006, n.17, detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali;

RAVVISATA la necessità di procedere tempestivamente alla programmazione annuale degli orari di apertura degli esercizi di vendita e alla fissazione delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 6, della L.R. 5/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 3 della L.R. 6 dicembre 2006, n.17, stabilisce che il comune può consentire l'apertura domenicale e festiva nei periodi di maggiore afflusso turistico, previa concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni a tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

DATO ATTO che a tal fine ed in ottemperanza alla L.R.n.5/2006, sono state riavviate le fasi di consultazione e concertazione con le parti sociali e che il giorno 02 aprile 2007, alle ore 10:00, è stata regolarmente convocata, con nota prot. 5163 del 23.03.2007, presso la Sala Consiliare del nostro Comune, la riunione di concertazione sul tema oggetto della presente ordinanza, alla quale sono stati invitati i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritenendosi soddisfatti, pertanto, gli adempimenti richiesti dalla legge in via preliminare all'adozione degli atti di regolamentazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali;

DATO ATTO altresì, che il Comune di Guspini è stato riconosciuto quale Comune ad economia prevalentemente turistica con Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.1409 del 5 luglio 2005 e che, per effetto di tale riconoscimento, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.5/2006 già beneficiava delle disposizioni di favore previste dal Decreto Legislativo nazionale 31.03.1998, n.114 (cosiddetta legge Bersani) e dalla Deliberazione della Giunta regionale n.55/108 del 29.12.2000, per cui si ritiene opportuno armonizzare le disposizioni maggiormente restrittive introdotte dalla nuova disciplina regionale con la totale liberalizzazione degli orari di vendita e delle aperture domenicali, festive e infrasettimanali riconosciuta a favore dei Comuni turistici, già recepita dagli operatori commerciali del nostro territorio nonché accolta favorevolmente dalla popolazione residente;

CONSIDERATO che la disciplina delle aperture domenicali e festive rappresenta un aspetto urgente e improrogabile in quanto i tempi di vita e di lavoro dei cittadini sono tali da esigere, nelle giornate domenicali e festive, un adeguato servizio agli utenti quale importante fonte di sviluppo economico per le attività commerciali locali in quanto esistono ed operano nel Comune di Guspini un centro commerciale e diverse medie strutture di vendita sia a carattere misto che esclusivamente non alimentari, oltre ad alcune strutture ricettive di prestigio che operano non solo nel periodo estivo ma in tutto il corso dell'anno;

RITENUTO pertanto di dover concedere la possibilità di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi:

- tutte le domeniche e i giorni festivi nel mese di dicembre di ogni anno, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre;
- le ultime tre domeniche di maggio;
- le prime tre domeniche di ottobre;
- tutto il periodo della stagione estiva, intendendo come tale i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, inclusa la giornata del 15 agosto;
- la prima domenica del mese di gennaio che precede l'Epifania.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'articolo 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

VISTA la legge regionale 18.05.2006, n.5 come modificata dalla L.R. 6 dicembre 2006, n.17;

ORDINA

- 1) Gli operatori commerciali esercenti l'attività di vendita al dettaglio hanno la facoltà di tenere aperti i propri esercizi nelle sottoindicate giornate domenicali e festive:
 - tutte le domeniche e i giorni festivi nel mese di dicembre di ogni anno, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre;
 - le ultime tre domeniche del mese di maggio;
 - le prime tre domeniche del mese di ottobre;
 - tutto il periodo della stagione estiva, intendendo come tale i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, inclusa la giornata del 15 agosto;
 - la prima domenica del mese di gennaio che precede l'epifania.
- 2) L'apertura degli esercizi può avvenire dalle ore 07.00 sino alle ore 22.00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
- 3) Nel rispetto dei suddetti limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, potendo scegliere, a seconda delle proprie necessità, di chiudere mezza giornata, una o più giornate nel corso della settimana e nei vari periodi dell'anno.
- 4) È disposta la chiusura inderogabile nelle seguenti giornate di ogni anno:
 - 1° GENNAIO
 - GIORNO DI PASQUA
 - 25 APRILE
 - 1° MAGGIO
 - 25 E 26 DICEMBRE

così come stabilito dal comma 6 dell'art. 3 della L.R. 6.12.2006, n.17.

In occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza, quali la festività dell'Assunta, del Santo Patrono nonché in occasione di sagre e fiere locali, gli esercizi commerciali, al fine di rispondere alle esigenze di vita e di lavoro dei cittadini, possono superare l'orario di apertura delle 13 ore giornaliere ed è consentita la protrazione dell'orario di chiusura fino alle ore 24,00, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al Comune né di inoltrare comunicazione in ordine agli orari prescelti.

È fatta salva la possibilità di intervenire con provvedimenti restrittivi che limitino la protrazione di orario fino alle ore 24.00 qualora siano accertate situazioni di disturbo al riposo e all'occupazione delle persone ovvero per particolari motivi di ordine pubblico.

Tutti gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Per quanto disposto dall'art. 19, comma 1°, della L.R. n. 5/2006, in relazione alla applicazione del D.lgs 114/98 per le parti non contrastanti con la stessa legge, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 114/98 le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività :

- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie;
- le rosticcerie e le pasticcerie;
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale,
- le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente,
- le sale cinematografiche.

I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti, come previsto dall'Art. 18 – comma 3.- della L.R. 18.05.2006 n. 5, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, fermo restando quanto previsto dall'art.17 della stessa L.R.5/2006 in materia di sospensioni e revoche.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni (DPR 24.11.71 n.1199).

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n° 267, il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi commerciali

La presente ordinanza, valida fino all'adozione espressa di atti successivi incompatibili con il contenuto della medesima, revoca e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali nonché le precedenti comunicazioni inviate agli operatori commerciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio.

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio del Comune ed inviata:

- Alla Polizia Municipale del Comune di Guspini;

Al Comando Stazione Carabinieri di Guspini;

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. e di P.S. sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO
f.to Francesco Marras

